Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001620**
Data: **23/01/2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

Oggetto: **iscrizione al VIES**
Allegati: **NO**

ISCRIZIONE AL VIES DIVIENE ELEMENTO SOSTANZIALE

Gentile Associato,

Dal **1° gennaio 2020** l'**iscrizione all'archivio VIES** diviene **elemento sostanziale** e, quindi, indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle transazioni intracomunitarie.

Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l'estero devono quindi verificare la loro iscrizione nella banca dati VIES (e provvedervi, nel caso non risulti sussistente) e verificare che ne dispongano anche gli operatori economici con i quali operano. L'assenza di tali iscrizioni **non** permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come "cessioni o acquisti intracomunitari", determinando l'impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse charge e di recuperare l'imposta pagata.

Quindi, per poter operare con soggetti UE dal 1° gennaio 2020 è necessaria la preventiva iscrizione al VIES: in assenza, un operatore economico nazionale potrà effettuare solo transazioni domestiche.

È quanto emerge dalla direttiva UE del 4 dicembre 2018, n. 2018/1910/UE, che inaspettatamente - contravvenendo sia al costante orientamento dei giudici unionali sia al recente chiarimento espresso dall'Agenzia delle Entrate - stabilisce che l'iscrizione al VIES è condizione indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle transazioni con operatori UE.

A tal riguardo pare utile ricordare l'approccio sostanzialista che emerge dagli insegnamenti della **sentenza della Corte di Giustizia del 6/9/2012 in** causa C-324/11 **(§ 30 e 31)** secondo cui la nozione di soggetto passivo (operatore economico) contenuta nell'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE è molto ampia e **tale status non dipende da qualsivoglia autorizzazione o licenza** concessa dall'amministrazione ai fini dell'esercizio dell'attività. L'indirizzo sostanzialista della Corte di Giustizia è stato confermato dalla **sentenza del 9 febbraio 2017**, **causa C-21/16**, la quale ha ribadito che l'iscrizione al VIES del soggetto passivo Iva **non è una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva**, sempreché ne siano soddisfatte le condizioni essenziali (cedente/cessionario soggetti passivi Iva, fuoriuscita del bene, bene nella disponibilità del cessionario).

Infine, vale la pena di ricordare anche **l'Agenzia delle Entrate**, che seppur in **via ufficiosa**, ossia in occasione di un videoforum con la stampa specializzata avvenuto in data 23 gennaio 2019, sembrava essersi adeguata all'indirizzo della giurisprudenza comunitaria confermando che la mancata iscrizione al VIES è solo una violazione formale.

Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442

Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

La stessa Agenzia ha però oggi ricordato che la direttiva Iva 2018/1910/Ue stabilisce che la mancata iscrizione al VIES è divenuta una **condizione sostanziale** e non più formale **dal 1° gennaio 2020**.

Dal 1° gennaio 2020 le cose quindi sono cambiate. I soggetti che interverranno nelle operazioni intracomunitarie dovranno essere iscritti entrambi al VIES. Se uno dei due soggetti od entrambi non lo fossero:

- tutte le operazioni di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 D.L. 331/1993) e di servizi (art. 7-ter D.P.R. 633/73) effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia verso gli stati membri dell'Unione Europa dovranno essere assoggettate all'IVA in Italia;
- tutte le operazioni passive, ovvero acquisti intracomunitari di beni (art 38 D.L. 331/1993) e di servizi (art 7-ter D.P.R 633/73) effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri paesi UE verso l'Italia dovranno essere assoggettate ad iva.

Non potranno essere più considerate operazioni intracomunitarie.

L'opzione per essere iscritti al VIES, è stata espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del D.p.r. 322/1998.

In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall'opzione, cioè di essere esclusi dal VIES perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell'opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

Con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'iscrizione al VIES è gratuita, e che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.

La cancellazione dal VIES può avvenire:

- ✓ per volontà del soggetto interessato: in questo caso bisogna effettuare apposita comunicazione utilizzando i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. L'Ufficio provvederà all'esclusione dal VIES al momento della ricezione della comunicazione di recesso;
- ✓ ovvero d'ufficio, a seguito:
- dell'esito negativo dell'attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;
- della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi.

I gentili **Associati** che operano e/o che intendono operare con l'estero devono procedere immediatamente alla **verifica** della loro iscrizione nella banca dati VIES; e laddove non risulti sussistente è necessario iscriversi (per completezza, si ricorda che l'iscrizione al VIES ha effetto immediato dalla data presentazione della domanda).

L'avvenuta inclusione può essere riscontrata (**e si consiglia agli operatori di effettuare tale verifica**) sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate mediante i sistemi di "interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie".

Una volta accertata la propria iscrizione, prima di ogni transazione economica, i gentili Associati devono procedere alla **verifica** che gli operatori economici con i quali operano dispongano dell'iscrizione al VIES.

Cordiali saluti
per **A.GI.SCO**
Studio Lerro - Bondavalli